



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori EVANGELISTA, CRUCIOLI, FENU, PAVANELLI, ACCOTO, CROATTI, CASTELLONE, CAMPAGNA, NOCERINO, DI GIROLAMO, MORRA, FLORIDIA, MAIORINO, GALLICCHIO, LEONE, GUIDOLIN, ROMANO, AUDDINO, VANIN, ANGRISANI, MORONESE, LANNUTTI, DONNO e RICCARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2019**

Modifiche in materia di procedibilità d’ufficio per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il diritto penale costituisce quel ramo del diritto pubblico caratterizzato dalla previsione normativa di una fattispecie criminosa alla cui realizzazione la legge fa corrispondere una determinata conseguenza sanzionatoria. Il profilo pubblicistico si apprezza essenzialmente sotto un duplice profilo, soggettivo ed oggettivo. Il primo si coglie sostanzialmente dalla previsione costituzionale di cui all'articolo 112, mentre il secondo, quello oggettivo, attiene alla caratteristica intrinseca del diritto penale di tutelare quegli interessi che, in presenza di determinati presupposti, sono ritenuti suscettibili di condizionare la sopravvivenza degli assetti sociali fondamentali dell'intera comunità. In altre parole, il reato, lungi dal disciplinare una fattispecie astratta, è destinato ad incidere sugli assetti essenziali della convivenza organizzata. È proprio tale funzione « sociale » che implica l'impegno, o meglio il dovere, di muovere e sensibilizzare l'attività normativa verso i più grandi temi del dibattito contemporaneo, affiancandosi a conoscenze empiriche, bisogni di tutela, elaborazioni scientifiche e socio-culturali.

Sulla scorta di tali indicatori è possibile rilevare che i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale, nonostante i molteplici ed indubbiamente meritevoli interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, sono ancora in drammatico aumento. Dall'analisi statistica sulle persone offese dai predetti delitti, per gli anni 2011-2017 (ultimi dati disponibili), emerge l'assoluta prevalenza di vittime di genere femminile, confermando l'orientamento dottrinale che ravvede in tali reati tipica manifestazione del fenomeno della violenza di genere. Violenza quest'ultima che

costituisce una delle piaghe più drammatiche della società contemporanea, un fenomeno trasversale e multiforme anche per la complessità e l'intersezione di piani e livelli diversi: pubblico e privato, politico e culturale, istituzionale e simbolico.

Dati alla mano, le vittime di violenza sessuale nel 2017 sono state per l'89,87 per cento donne, percentuale che non subisce influenti alterazioni (si attesta intorno all'87 per cento) se si considerano le vittime del delitto di *stalking*.

In base ai dati dell'ultima indagine ISTAT sulla sicurezza delle donne (anno 2014), risulta che una donna su tre, circa 7 milioni, nel corso della propria vita riferisce di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale (la violenza sessuale si attesta intorno al 21 per cento), dalle forme meno gravi come la molestia a quelle più gravi come lo stupro. Dal medesimo studio emerge un ulteriore elemento allarmante, che non può rimanere inascoltato, ossia che nella maggior parte dei casi gli autori delle violenze sessuali sono *partner* o *ex partner*: ben 2 milioni e 800 mila donne ne sono state vittime; circa il 37,6 per cento hanno riportato ferite, lividi, contusioni ed il 20 per cento è stato ricoverato in ospedale. Ed invero, la sussistenza esistente o pregressa del rapporto sentimentale tra autore e vittima motiva le violenze sessuali più gravi, basti pensare che il 63 per cento degli stupri è commesso dal *partner* attuale o precedente.

I numeri non sono più rassicuranti se si considera il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale. Nell'anno 2014, il Ministero della giustizia ha pubblicato lo studio denominato « *Stalking*. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedi-

menti definiti con sentenze di primo grado, a cura della Direzione generale di statistica», dal quale emerge che nel 33,2 per cento dei casi di atti persecutori, la vittima, di genere femminile, ha figli con l'autore del delitto. Il movente più ricorrente, infatti, è proprio l'ossessione del *partner*, ovvero già *ex partner*, di ricomporre il rapporto (si parla del 30,4 per cento dei casi), seguito dalla gelosia (11,1 per cento) e dall'ossessione sessuale e psicologica.

Tale tendenza è accompagnata da altra evidenza statisticamente riscontrata. I dati acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita in Senato con delibera del 18 gennaio 2017, ha evidenziato che tra il 2011 ed il 2017 si è registrata una graduale sintomatica riduzione del numero dei delitti di violenza sessuale e atti persecutori denunciati. Dati questi confermati da studi più recenti, i quali confermano che nel circa 90 per cento dei casi il reato sessuale e quello di atti persecutori non è denunciato dalla donna, ovvero la querela è successivamente ritirata, indice della paura, del senso di frustrazione, della vergogna e del senso di colpa che la stessa si trova a percepire a seguito dell'evento delittuoso.

Orbene, alla luce dell'analisi appena compiuta, sulla base degli indicatori di cui sopra, si rende necessario un intervento di modifica legislativa in tema di procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale e di *stalking*, con conseguente necessario ripensamento della questione della centralità nel nostro ordinamento giuridico della libertà di autodeterminazione della donna. Non vi è dubbio, infatti, che il potere di decidere sul ricorso o meno della giustizia penale in caso di aggressione sia considerato, comunemente, espressione necessaria ed imprescindibile della libertà di autodeterminazione della donna, principio che si sostiene non

debba essere limitato per soddisfare esigenze punitive e di sicurezza sociale.

Se è vero che l'attuale procedibilità a querela risponde a tale impostazione, essendo posta a presidio del diritto della donna di decidere se affrontare o meno i disagi ed i benefici derivanti dal procedimento penale e dalla pubblicità allo stesso necessariamente conseguente, la stessa impostazione non è riuscita sinora ad arginare in maniera significativa il problema sociale connesso a tali delitti.

Ed invero, la società moderna è ancora a tutt'oggi caratterizzata da un tessuto culturale discriminatorio, che spinge la donna che subisce violenza a percepire un ingiustificato imbarazzo se non addirittura a nutrire un vero e proprio senso di colpa per quanto subito. Sentimenti questi che crescono esponenzialmente qualora la violenza o lo *stalking* siano posti in essere, come nella maggior parte dei casi avviene, da un soggetto legato alla vittima da relazione sentimentale, attuale o cessata.

Pertanto, considerato il contesto sociale contemporaneo, ove si registra, da una parte, la scarsa propensione al ricorso alla giustizia penale da parte delle donne e, dall'altro, un aumentato numero di casi di femminicidio di cui i delitti in parola costituiscono preludio, si rende auspicabile riformare la condizione di procedibilità degli stessi. Nel primario interesse delle donne e, per l'effetto, della collettività pubblica e di sicurezza, si ritiene improrogabile l'esigenza di estendere la procedibilità d'ufficio quantomeno ai casi più frequenti in cui tra vittima e autore esista un rapporto sentimentale, pregresso ovvero in atto al momento della commissione del fatto delittuoso.

Peraltro, una modifica legislativa in tal senso appare coerente con l'impegno assunto dallo Stato italiano con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza

domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul). L'articolo 55 di detta Convenzione, infatti, stabilisce che: «Le parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia».

L'esigenza espressa dalla Convenzione di Istanbul trova del resto un'eco nella giurisprudenza sovranazionale, in particolare nella decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, Quarta sezione, del 15 settembre 2011, nei procedimenti riuniti C-483/09 e C-1/10, Magatte Gueye e Valentín Salmerón Sánchez, con la quale la Corte, con riguardo a fatti di violenza non occasionali, perché realizzati dal *partner*, ha affermato, coerentemente con gli articoli 2, 8 e 10 della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, il principio secondo il quale lo Stato non può sottrarsi ai suoi doveri di protezione dei diritti della vittima, arrendendosi davanti alla volontà contraria di quest'ultima.

In questo nuovo scenario, l'obiettivo da perseguire è quello di togliere la responsabilità della violenza dalle spalle delle donne e di responsabilizzare gli autori, stabilendo che in presenza di taluni reati di violenza contro le donne, come quelli di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale, nei casi statisticamente più frequenti in cui gli stessi siano commessi da soggetti legati alla vittima da una relazione sentimentale, esistente o cessata, gli Stati non possano sottrarsi ai loro obblighi di protezione della vittima e debbano, pertanto, attivarsi anche a prescindere dalla volontà della stessa di procedere.

In coerenza con quanto sopra esposto, il presente disegno di legge consta di due articoli: l'articolo 1, che interviene sull'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale, introducendo il numero 2-*bis*), amplia il novero dei casi di procedibilità d'ufficio alle ipotesi in cui il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale sia commesso da soggetto legato alla vittima da relazione sentimentale, esistente o cessata; l'articolo 2, che nella medesima ottica del precedente, interviene sull'articolo 612-*bis*, quarto comma, sostituendo l'ultimo periodo della predetta disposizione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale, dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-*bis*) se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate; ».

### Art. 2.

1. All'articolo 612-*bis*, quarto comma, del codice penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso nei confronti di un minore;

2) se il fatto è commesso nei confronti di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3) se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate;

4) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».





€ 1,00